



Decreto Dirigenziale n. 307 del 06/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N 204 DEL 28.07.2016, "IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SOLIDI E LIQUIDI AREA PIP C.DA COCOLA LOTTO 4 - COMUNE DI FRASSO TELESINO (BN) PROPONENTE: ECOTRADING SRL" CUP 7672;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Decreto Dirigenziale n. 204 del 28/07/2016 è stato espresso parere favorevole di VIA, in merito al progetto *“Impianto per lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi solidi e liquidi Area PIP C.da Cocola Lotto 4 – Comune di Frasso telesino (BN) Proponente: Ecotrading Srl”* CUP 7672;

DATO ATTO CHE

- a. con nota prot. 666359 del 12/10/2016, si è dato avvio, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, al procedimento di annullamento in sede di autotutela del D.D. 207 del 28/07/2016 ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, viste le ragioni di interesse pubblico in essa esposte e che qui si richiamano integralmente;
- b. che la Soc. Ecotrading, con nota prot. 693924 del 25/10/2016 trasmetteva le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
- c. che la Commissione VIA – VAS nella seduta del 08.11.2016 ha esaminato le su citate osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis dalla Soc. Ecotrading, ed ha ritenuto di non accoglierle, per le seguenti motivazioni, di seguito riportate in ordine ai singoli punti:

Punto A)

Relativamente al *dies a quo* dell'applicazione della L.R. 14/2016, si ribadisce quanto già richiamato nella nota Prot. 666359/2016, ossia che l'Avvocatura Regionale, con parere prot. 489905 del 18/07/2016 (all. 1), ha avuto modo di chiarire che “La corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui emanato indipendentemente dalla circostanza che lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons Stato sez IV 13/4/2016 n. 1450; 14/01/2016 n. 83; sez V 12/05/2015 n. 1313; sez V 23.10.2014 n. 5249; Sez. III 21/07/2014 n. 3886).

In conclusione, anche nel caso che ha dato luogo alla richiesta di parere, laddove il procedimento per la realizzazione dell'impianto era ancora in itinere al momento della pubblicazione della norma regionale, l'Avvocatura ha ritenuto applicabile la Legge Regionale 14/2016, proprio in virtù della summenzionata interpretazione del principio *tempus regit actum*.

Pertanto, dal momento che (come rileva la stessa Società in epigrafe), il D.D. 204 è stato emanato il 28/07/2016, quindi dopo la entrata in vigore della richiamata legge regionale, la disposizione richiamata nella nota regionale prot. 66359 del 12/10/2016, ben correttamente è stata applicata alla procedura in discorso.

Punto B)

In merito alla interpretazione del termine “rifiuti” di cui al divieto espresso dall'art. 12 comma 4 L.R. 14/2016, si rappresenta quanto segue. Detta disposizione fa riferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, materia normata dalla Parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Per “*gestione*” si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (art. 183, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/2006). Quindi, è corretto considerare che il divieto di cui alla LR 14/2016 si applica a tutti gli impianti che effettuano una o più operazioni di cui all'*Allegato B - Operazioni di smaltimento* e all'*Allegato C - Operazioni di recupero* alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006 o

comunque una qualunque operazione classificabile, secondo le definizioni del D. Lgs. 152/2006, come una operazione di gestione dei rifiuti. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dall'Avvocatura Regionale con parere Prot. 656348 del 7/10/2016, con il quale ha ribadito che "il concetto di gestione dei rifiuti, *recte* ciclo di gestione, deve essere inteso in modo generale e onnicomprensivo. Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi della normativa di riferimento (D. Lgs. 22/1997 e 152/2006) per "gestione dei rifiuti" si intende ad ampio spettro non solo la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, ma anche il controllo sulle discariche degli impianti di smaltimento dopo la chiusura: quindi un'attività diretta a verificare le condizioni ambientali risultanti dopo l'eliminazione dei rifiuti stessi, non soltanto con riguardo alle discariche, ma anche gli impianti di termocombustione di trattamento chimico (Cfr. Consiglio Stato Sezione, IV 30.5.2005 n. 2795).

Tanto è condiviso anche dalla Suprema Corte, secondo la quale nel concetto di attività di gestione di rifiuti, sono comprese tutte le fasi dell'impiego degli atti stessi consistenti in operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta, trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente, nel suolo e sottosuolo).

Sì che qualsiasi attività volta all'eliminazione di rifiuti comprendente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica sono soggette alla autorizzazione regionale pertanto per il loro smaltimento è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione.

Punto C)

Si rappresenta, come già illustrato nella nota prot. 66359/2016, che il parere favorevole di VIA, in quanto atto endoprocedimentale, non fa sorgere in capo al proponente alcuna situazione giuridica attiva in ordine alla realizzazione del progetto; diritti e facoltà in ordine alla realizzazione delle opere, invece, scaturiscono dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 208 co 6 D. Lgs. 152/2006), la quale non è stata ancora rilasciata.

Si rammenta infatti che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è in grado di incidere in modo specifico sugli aspetti gestionali dell'attività, mentre il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale investe principalmente gli aspetti localizzativi e strutturali. A tal proposito, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 3365 del 2007: "L'AIA è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, a differenza della valutazione di impatto ambientale. Perciò, se anche nel caso di specie l'esito positivo della VIA costituisce il presupposto dell'AIA impugnata, quest'ultima non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla prima, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata, a prescindere dall'impugnazione della VIA, da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione"

Punto D)

La tempistica del rilascio del Decreto Dirigenziale 204/2016, è stata fortemente condizionata dalle richieste del proponente, sia in ordine alla proroga per la produzione delle integrazioni (v. nota prot. 108643 del 16/02/2016), sia dalla richiesta di sospensione temporanea del procedimento al fine di produrre integrazioni ulteriori (nota prot. 322811 dell'11.05.2016), e dalle integrazioni spontanee prot. 348343 del 20.05.2016.

Per quanto poi concerne la doglianza relativa alla mancata adozione dell'AIA nei tempi previsti, trattandosi di procedura di competenza della UOD 15, la scrivente UOD non è tenuta ad esprimersi in merito. Si ribadisce, piuttosto, che la durata della procedura che ha portato al rilascio del parere VIA è stata causata anche dalle istanze di proroga e sospensione del proponente.

- d. Che, alla luce di quanto esposto nella nota Prot. 666359 del 12/10/2016, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per disporre, l'annullamento in sede di autotutela del Decreto Dirigenziale n. 204 del 28/07/2016;

VISTI

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14/2016

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di annullare, come annulla, in sede di autotutela, il Decreto Dirigenziale n. 204 del 28/07/2016 relativo al progetto *"Impianto per lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi solidi e liquidi Area PIP C.da Cocola Lotto 4 – Comune di Frasso Telesino (BN) – Proponente: Ecotrading Srl"* CUP 7672;
- 2) di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 3) di trasmettere il presente atto:
 - 3.1 alla società Ecotrading s.r.l.;
 - 3.2 alla D.G. 5205 UOD 15 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento;
 - 3.3 alla Provincia di Benevento;
 - 3.4 al Comune di Frasso Telesino;
 - 3.5 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio